

Messaggio

numero **4714**
data **21 gennaio 1998**
dipartimento **Istruzione e cultura**

Concernente la completazione dell'art. 15 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti relativa alle modalità di applicazione delle gratificazioni per anzianità di servizio dei docenti comunali

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre al vostro esame la proposta di completazione dell' art. 15 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Legge stipendi), del 5 novembre 1954, concernente le gratificazioni per anzianità di servizio e le modalità applicative che ne conseguono.

L' articolo in questione riconosce ai dipendenti cantonali (impiegati e docenti) e ai docenti comunali il versamento di una gratifica pari all' ultimo stipendio mensile percepito a decorrere dal ventesimo anno di servizio e, successivamente, ogni cinque anni.

La gratifica può essere sostituita con un equivalente congedo pagato da una fino a quattro settimane.

La decisione fra le due modalità spetta all' autorità di nomina; per i docenti comunali al Municipio.

Nel caso di concessione della gratifica la stessa è posta al beneficio del sussidio cantonale: infatti l' art. 34 della stessa legge regola il sussidiamento a favore dei comuni e dei consorzi (in seguito comuni) sugli stipendi, i supplementi e le indennità dei docenti delle scuole dell' infanzia e delle scuole elementari. Fino alla modifica approvata dal Gran Consiglio il 24 giugno 1997 nell' ambito del secondo pacchetto delle misure di risparmio, questa norma prevedeva che il sussidio cantonale fosse riconosciuto anche sullo stipendio dei supplenti. Con la modifica citata sono stati soppressi tutti i sussidi per qualsiasi tipo di supplenza, ad eccezione di quelle per servizio militare per le quali l' art. 30 della stessa legge ne stabilisce esplicitamente il mantenimento.

I motivi che rendono necessario il ricorso a un supplente del docente titolare sono di diversa natura. Oltre a quelli più noti (malattia, infortunio, congedo per maternità, affari pubblici o privati) esiste anche il caso del supplente che sostituisce il titolare che ha ottenuto la gratificazione per anzianità di servizio nella forma del congedo pagato.

Dopo la modifica dell' art. 34 della Legge stipendi, a seconda del tipo di decisione che l' autorità comunale, si hanno differenti conseguenze finanziarie. Infatti, mentre il supplemento di stipendio viene sussidiato dal Cantone (in quanto espressamente stabilito dall' art. 34 Legge stipendi) e pertanto incide solo parzialmente sulle finanze comunali, la spesa per il supplente è invece totalmente a carico del comune. In pratica, a seconda della modalità scelta per far fronte al medesimo riconoscimento, il comune può trovarsi penalizzato o meno.

A rendere più evidente la diversità sta il fatto che il compenso per supplenza è notevolmente inferiore alla gratificazione dovuta al docente supplente. Infatti, se lo stipendio mensile lordo di un docente di scuola elementare con 20 anni di servizio è di fr. 6'837.- (scuola dell' infanzia 6'027.-), quello del supplente è di fr. 4'800.- (scuola dell' infanzia 4'400.-). Gli importi per una settimana di supplenza sono stabiliti nell' art. 5 del Regolamento sulle supplenze dei docenti, del 13 febbraio 1996 (fr. 1'200.- per le elementari, fr. 1'100.- per le scuole dell' infanzia). Ne consegue che gli oneri finanziari sia per il Cantone che per i comuni sono maggiori quando al docente viene accordato il supplemento di stipendio, anziché il congedo pagato.

Nel caso soprarichiamato l' onere del Cantone e del comune sarebbe di fr. 3418,50 a testa (ipotesi del sussidio pari al 50%) se si concede il supplemento di stipendio e di fr. 4800 (totalmente a carico del comune) se si fa capo ad un supplente.

Appare quindi più economico per i comuni, come evidenziato anche dalla recente interrogazione 4 novembre 1997 dell' on. Lotti, optare per la gratificazione (sussidiata) e non per il congedo pagato.

A titolo informativo si rileva come nel corso degli ultimi 3 anni scolastici i comuni hanno operato in materia di gratificazioni per anzianità le seguenti scelte:

- riconoscimento tramite aumenti salariali: complessivamente 177 settimane lavorative;
- riconoscimento tramite congedi pagati: complessivamente 329 settimane lavorative.

I docenti interessati all' una e/o all' altra forma di riconoscimento sono stati 130 (valore medio dei 3 anni considerati).

Oltre alle ragioni finanziarie indicate, con la modifica proposta si favorisce analogo trattamento, in questo campo, sia per i docenti cantonali che per quelli comunali.

Infatti, se per i docenti cantonali è scontata la possibilità di convertire il supplemento di stipendio in un congedo pagato (compatibilmente con le esigenze di servizio), per i docenti comunali questa possibilità resterebbe puramente teorica. Infatti ben pochi comuni sarebbero disposti a sobbarcarsi totalmente la spesa del supplente (fr. 4800 a carico del Comune), quando esiste la possibilità di accordare il supplemento di stipendio beneficiando del sussidio cantonale (quota parte comunale fr. 3418,50).

Anche da questo punto di vista si giustifica la completazione dell' art. 15 della Legge stipendi nel senso di riconoscere il sussidio cantonale sul compenso ai supplenti che sostituiscono docenti titolari al beneficio di un congedo pagato quale gratificazione di servizio.

In conclusione, con questa modifica legislativa il Consiglio di Stato propone un intervento volto a contenere la spesa degli enti pubblici a dipendenza della scelta adottata dai comuni in materia di gratificazione di servizio e a favorire, indirettamente, possibilità di supplenza per docenti diplomati dalla Scuola Magistrale. La modifica ha effetto retroattivo al 1° settembre 1997.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 5 novembre 1954; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 gennaio 1998 n. 4714 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è così modificata:

art. 15 cpv. 6 (nuovo)

6. La supplenza dei docenti comunali in seguito alla concessione di un congedo pagato è a carico dello Stato nella misura stabilita per il sussidio scolastico.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 1997.